



2022/0160(COD)

26.10.2022

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
(COM(2022)0222 – C9-0184-2022 – 2022/0160(COD)(COD))

Relatore per parere: Nils Torvalds

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Alcuni dei problemi più comuni incontrati dagli sviluppatori di progetti di energia rinnovabile riguardano le procedure stabilite a livello nazionale o regionale per valutare l'impatto ambientale dei progetti proposti. È pertanto opportuno razionalizzare taluni aspetti ambientali dei processi e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile.

Emendamento

(7) Alcuni dei problemi più comuni incontrati dagli sviluppatori di progetti di energia rinnovabile riguardano le procedure stabilite a livello nazionale o regionale per valutare l'impatto ambientale dei progetti proposti ***nonché le difficoltà inerenti alla connessione alla rete***. È pertanto opportuno razionalizzare ***il coordinamento e la cooperazione con gli organi decisionali regionali e nazionali su*** taluni aspetti ambientali dei processi e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile. ***A tal fine, è indispensabile che gli Stati membri rimuovano gli ostacoli amministrativi e prevedano personale opportunamente formato e risorse amministrative in quantità sufficienti.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Gli Stati membri dovrebbero designare come zone di riferimento per le energie rinnovabili quelle che sono particolarmente adatte allo sviluppo di progetti di energia rinnovabile, distinguendo tra le varie tecnologie, e in cui la diffusione del tipo specifico di fonte non si prevede comporti un impatto ambientale significativo. Nella designazione delle zone di riferimento

Emendamento

(9) Gli Stati membri dovrebbero designare come zone di riferimento per le energie rinnovabili quelle che sono particolarmente adatte allo sviluppo di progetti di energia rinnovabile, distinguendo tra le varie tecnologie, e in cui la diffusione del tipo specifico di fonte non si prevede comporti un impatto ambientale significativo. ***Tali zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbero essere***

per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero evitare per quanto possibile le zone protette e prendere in considerazione piani di ripristino. Gli Stati membri possono designare zone di riferimento specifiche per uno o più tipi di impianti di produzione di energia rinnovabile e dovrebbero indicare il o i tipi di energia rinnovabile adatti a essere prodotti in ciascuna di esse.

particolarmente adatte per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile diversi dagli impianti di combustione a biomassa o delle piccole centrali idroelettriche con una potenza massima installata di 10MW, tranne gli impianti situati in una regione ultraperiferica di cui all'articolo 349 TFUE.

Nella designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero evitare le zone protette e prendere in considerazione piani di ripristino. Gli Stati membri possono designare zone di riferimento specifiche per uno o più tipi di impianti di produzione di energia rinnovabile e dovrebbero indicare il o i tipi di energia rinnovabile adatti a essere prodotti in ciascuna di esse.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Dopo l'adozione del o dei piani che designano le zone di riferimento per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero monitorare gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi **imprevisti** ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune, conformemente alla direttiva 2001/42/CE.

Emendamento

(11) Dopo l'adozione del o dei piani che designano le zone di riferimento per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero monitorare gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi ed essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune, conformemente alla direttiva 2001/42/CE.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Restano applicabili, **secondo il caso**, le disposizioni della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle

Emendamento

(12) Restano applicabili le disposizioni della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la

informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale²³ ("convenzione di Aarhus") per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in particolare le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

²³ Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale²³ ("convenzione di Aarhus") per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in particolare le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

²³ Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Ai fini di una maggiore accettazione da parte dell'opinione pubblica dei progetti di energia rinnovabile e consentire ai cittadini e alle comunità locali di produrre e consumare la propria energia, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate al fine di informare debitamente i cittadini in merito ai nuovi progetti e promuovere e agevolare in maniera uniforme la loro partecipazione a tali progetti, anche attraverso le comunità di energia rinnovabile.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 15

(15) La designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbe consentire agli impianti di produzione di energia rinnovabile, alla loro connessione alla rete e agli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati situati in queste zone di beneficiare della prevedibilità e della razionalizzazione delle procedure amministrative. In particolare, i progetti situati nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbero beneficiare di procedure amministrative accelerate, compreso il tacito consenso in caso di mancata risposta dell'autorità competente a un adempimento amministrativo entro la data prestabilita, a meno che il progetto non debba essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale. Tali progetti dovrebbero inoltre beneficiare di scadenze chiaramente definite e della certezza del diritto per quanto riguarda l'esito previsto della procedura. Dopo la presentazione delle domande di progetto in una zona di riferimento per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero sottoporle a un esame rapido per determinare se sussiste un rischio elevato che qualcuno dei progetti possa causare gravi effetti negativi **imprevisti**, tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale del o dei piani che designano le zone di riferimento per le energie rinnovabili in conformità della direttiva 2001/42/CE. Tutti i progetti situati in zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbero essere considerati approvati al termine di tale esame. Lo Stato membro che disponga di prove evidenti per ritenere che sussiste un rischio elevato che il progetto causi gravi effetti negativi **imprevisti** dovrebbe sottoporre il progetto, dopo aver motivato tale decisione, a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e, ove applicabile, della direttiva 92/43/CEE²⁵. Data la necessità di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, la

(15) La designazione delle zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbe consentire agli impianti di produzione di energia rinnovabile, alla loro connessione alla rete e agli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati situati in queste zone di beneficiare della prevedibilità e della razionalizzazione delle procedure amministrative. In particolare, i progetti situati nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbero beneficiare di procedure amministrative accelerate, compreso il tacito consenso in caso di mancata risposta dell'autorità competente a un adempimento amministrativo entro la data prestabilita, a meno che il progetto non debba essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale. Tali progetti dovrebbero inoltre beneficiare di scadenze chiaramente definite e della certezza del diritto per quanto riguarda l'esito previsto della procedura. Dopo la presentazione delle domande di progetto in una zona di riferimento per le energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero sottoporle a un esame rapido per determinare se sussiste un rischio elevato che qualcuno dei progetti possa causare gravi effetti negativi, tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale del o dei piani che designano le zone di riferimento per le energie rinnovabili in conformità della direttiva 2001/42/CE. Tutti i progetti situati in zone di riferimento per le energie rinnovabili dovrebbero essere considerati approvati al termine di tale esame. Lo Stato membro che disponga di prove evidenti per ritenere che sussiste un rischio elevato che il progetto causi gravi effetti negativi, **che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale del piano o dei piani che designano le zone di riferimento per le energie rinnovabili eseguita in conformità della direttiva 2001/42/CE**, dovrebbe sottoporre il progetto, dopo aver motivato tale

valutazione dovrebbe essere effettuata entro sei mesi.

decisione, a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE e, ove applicabile, della direttiva 92/43/CEE²⁵. Data la necessità di accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, la valutazione dovrebbe essere effettuata entro sei mesi.

²⁵ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

²⁵ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Gli Stati membri hanno concordato lo sviluppo di una rete europea Natura 2000 coerente, proponendo alla Commissione adeguati siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale designati ai sensi della direttiva uccelli (2009/147/CE). Gli Stati membri dovrebbero garantire che i siti inclusi nel loro elenco nazionale sulla base dei criteri scientifici stabiliti nella direttiva non siano designati come zone di riferimento, ad eccezione delle superfici artificiali ed edificate situate in tali zone quali tetti, parcheggi o infrastrutture di trasporto.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile può comportare occasionalmente l'uccisione

(18) La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile può comportare occasionalmente l'uccisione

o la perturbazione di uccelli e altre specie protette ai sensi delle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE²⁶. Tali uccisioni o perturbazioni non sarebbero però considerate deliberate ai sensi di dette direttive se il progetto ha adottato, in fase di costruzione ed esercizio, misure *opportune* di mitigazione per evitare collisioni o prevenire perturbazioni, effettua un monitoraggio adeguato per valutare l'efficacia di tali misure e, alla luce delle informazioni raccolte, adotta le ulteriori misure necessarie per garantire che non vi sia un impatto negativo significativo sulla popolazione delle specie interessate.

²⁶ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

o la perturbazione di uccelli e altre specie protette ai sensi delle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE²⁶. Tali uccisioni o perturbazioni non sarebbero però considerate deliberate ai sensi di dette direttive se il progetto ha adottato, in fase di costruzione ed esercizio, *tutte le necessarie* misure di mitigazione per evitare collisioni o prevenire perturbazioni, effettua un monitoraggio adeguato per valutare l'efficacia di tali misure e, alla luce delle informazioni raccolte, adotta le ulteriori misure necessarie per garantire che non vi sia un impatto negativo significativo sulla popolazione delle specie interessate.

²⁶ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) Le fonti di energia rinnovabile sono fondamentali per contrastare i cambiamenti climatici, diminuire i prezzi dell'energia, ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e garantirne la sicurezza dell'approvvigionamento. Ai fini della pertinente normativa ambientale dell'Unione, nelle necessarie valutazioni caso per caso intese ad accertare se l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, la sua connessione alla rete, la rete stessa o i mezzi di stoccaggio sono d'interesse pubblico prevalente in un determinato caso, gli Stati membri dovrebbero considerare l'impianto e la relativa infrastruttura d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica eccetto se vi sono prove evidenti che il progetto ha effetti negativi gravi sull'ambiente che non possono essere

Emendamento

(22) Le fonti di energia rinnovabile sono fondamentali per contrastare i cambiamenti climatici, diminuire i prezzi dell'energia, ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e garantirne la sicurezza dell'approvvigionamento. Ai fini della pertinente normativa ambientale dell'Unione, nelle necessarie valutazioni caso per caso intese ad accertare se l'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, la sua connessione alla rete, la rete stessa o i mezzi di stoccaggio sono d'interesse pubblico prevalente in un determinato caso, gli Stati membri dovrebbero considerare l'impianto e la relativa infrastruttura d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica eccetto se vi sono prove evidenti che il progetto ha effetti negativi gravi sull'ambiente che non possono essere

mitigati o compensati. Nel momento in cui gli impianti sono considerati d'interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica i progetti possono beneficiare di una valutazione semplificata.

mitigati o compensati. Nel momento in cui gli impianti sono considerati d'interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica i progetti possono beneficiare di una valutazione semplificata *sino al 2030*.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 quater – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] gli Stati membri adottano uno o più piani che designano, nelle zone di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 1, zone di riferimento per le energie rinnovabili per uno o più tipi di fonti. Nel o nei piani, gli Stati membri:

Emendamento

1. Entro [due anni dall'entrata in vigore] gli Stati membri adottano uno o più piani che designano, nelle zone di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 1, zone di riferimento per le energie rinnovabili per uno o più tipi di fonti, ***tenendo conto delle esigenze di spazio individuate per ciascuna tecnologia al fine di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, prevedendo una fase intermedia per apportare i contributi nazionali al conseguimento degli obiettivi in materia di energia da fonti rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 1.*** Nel o nei piani, gli Stati membri:

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 quater – paragrafo 1 – comma 1 – lettera -a

Testo della Commissione

(a) designano zone terrestri e marine sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia rinnovabile non dovrebbe avere ***impatti*** ambientali significativi, tenuto conto delle specificità del territorio prescelto. A tal

Emendamento

(a) designano zone terrestri e marine sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia rinnovabile non dovrebbe avere ***effetti*** ambientali significativi, tenuto conto delle specificità del territorio prescelto. ***La quantità complessiva delle zone***

fine gli Stati membri:

terrestri e marine dovrebbe contribuire notevolmente a soddisfare le necessità di spazio individuate per raggiungere gli obiettivi in materia di energie rinnovabili per il 2030 di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 1, della presente direttiva e inclusi nei piani nazionali per l'energia e il clima degli Stati membri, aggiornati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999. A tal fine gli Stati membri:

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 quater – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione

— danno priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti, le infrastrutture di trasporto, i parcheggi, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i **corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali** e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, **così come** i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole;

Emendamento

— danno priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti **e le facciate di edifici**, le infrastrutture di trasporto **e le zone immediatamente circostanti**, i parcheggi, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, i **siti agricoli**, le miniere e, se del caso, **le superfici artificiali ed edificate, come** i siti di trattamento delle acque reflue urbane, **i laghi artificiali, i corpi idrici interni o i bacini artificiali, e** i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole;

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 quater – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – trattino 2

Testo della Commissione

— escludono i siti della rete Natura 2000, i parchi e le riserve naturali, le rotte migratorie individuate degli uccelli e altre zone individuate sulla base delle mappe delle zone sensibili e degli strumenti di cui al punto successivo, ad eccezione delle superfici

Emendamento

— escludono i siti della rete Natura 2000, i parchi e le riserve naturali, le rotte migratorie individuate degli uccelli e **dei mammiferi marini, in base ai migliori dati disponibili, e i corridoi ecologici, nonché** altre zone individuate sulla base delle mappe

artificiali ed edificate situate in tali zone, quali tetti, parcheggi o infrastrutture di trasporto;

delle zone sensibili e degli strumenti di cui al punto successivo, ad eccezione delle superfici artificiali ed edificate situate in tali zone, quali tetti, parcheggi o infrastrutture di trasporto;

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 quater – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – trattino 3

Testo della Commissione

— usano tutti gli opportuni strumenti e serie di dati per individuare le zone in cui gli impianti di produzione di energia rinnovabile non abbiano un impatto ambientale significativo, compresa la mappatura delle zone sensibili sotto il profilo florifaunistico;

Emendamento

— usano tutti gli opportuni strumenti e serie di dati, ***tra cui, se necessario, specifiche indagini sul campo***, per individuare le zone in cui gli impianti di produzione di energia rinnovabile non abbiano un notevole impatto ambientale, compresa la mappatura delle zone sensibili sotto il profilo florifaunistico, ***tenendo conto nel contempo dei dati disponibili nel contesto dello sviluppo di una rete Natura 2000 coerente, sufficienti in termini di tipi di habitat e specie a norma della direttiva Habitat nonché degli uccelli e siti a norma della direttiva Uccelli***.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 quater – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

— ***rimuovono gli ostacoli amministrativi e prevedono personale opportunamente formato e risorse amministrative in quantità sufficienti***.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 quater – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) stabiliscono norme adeguate per le zone di riferimento per le energie rinnovabili designate, comprese le misure di mitigazione da adottare per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, degli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché delle opere necessarie per la loro connessione alla rete, al fine di evitare o, se ciò non fosse possibile, ridurre in modo significativo gli effetti negativi sull'ambiente che potrebbero verificarsi. **Se del caso**, gli Stati membri provvedono affinché siano applicate adeguate misure di mitigazione per **prevenire le situazioni** di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), **punti i) e ii)**, della direttiva 2000/60/CE. Le norme sono concepite secondo le specificità di ciascuna zona di riferimento per le energie rinnovabili individuata, la o le tecnologie per le energie rinnovabili da sviluppare in ciascuna zona e gli effetti ambientali individuati. Il rispetto delle norme e l'attuazione delle opportune misure di mitigazione nell'ambito del progetto fanno presumere che il progetto non violi tali disposizioni, fatto salvo l'articolo 16 bis, paragrafi 4 e 5. Se le nuove misure di mitigazione volte a prevenire il più possibile l'uccisione o la perturbazione di specie protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi altro impatto ambientale, non sono state ampiamente sperimentate per quanto riguarda la loro efficacia, gli Stati membri possono autorizzarne l'uso in uno o più progetti pilota per un periodo di tempo limitato, a condizione che sia attentamente monitorata l'efficacia di tali misure e siano adottati immediatamente provvedimenti adeguati se

Emendamento

(b) stabiliscono norme adeguate per le zone di riferimento per le energie rinnovabili designate, comprese le misure di mitigazione da adottare per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, degli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché delle opere necessarie per la loro connessione alla rete, al fine di evitare o, se ciò non fosse possibile, ridurre in modo significativo gli effetti negativi sull'ambiente che potrebbero verificarsi. Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate adeguate misure di mitigazione per **garantire l'adempimento degli obblighi** di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), **punto i)**, **della direttiva 2000/60/CE e per evitare il deterioramento e conseguire un buono stato o potenziale ecologico in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1**, della direttiva 2000/60/CE. Le norme sono concepite secondo le specificità di ciascuna zona di riferimento per le energie rinnovabili individuata, la o le tecnologie per le energie rinnovabili da sviluppare in ciascuna zona e gli effetti ambientali individuati. Il rispetto delle norme e l'attuazione delle opportune misure di mitigazione nell'ambito del progetto fanno presumere che il progetto non violi tali disposizioni, fatto salvo l'articolo 16 bis, paragrafi 4 e 5. Se le nuove misure di mitigazione volte a prevenire il più possibile l'uccisione o la perturbazione di specie protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi altro impatto ambientale, non sono state ampiamente sperimentate per quanto riguarda la loro efficacia, gli Stati membri possono autorizzarne l'uso in uno o più progetti pilota per un periodo di tempo limitato, a condizione

risultano inefficaci. .

che sia attentamente monitorata l'efficacia di tali misure e siano adottati immediatamente provvedimenti adeguati se risultano inefficaci. ***Le zone già designate per l'installazione delle centrali eoliche o elioelettriche possono essere dichiarate dagli Stati membri zone di riferimento per le energie rinnovabili considerando i piani territoriali esistenti conformi ai requisiti di cui all'articolo 15 quater.***

Emendamento 17

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 quater – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri illustrano nel piano la valutazione effettuata per individuare ciascuna zona di riferimento designata sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e per individuare le opportune misure di mitigazione.

Emendamento

Gli Stati membri illustrano nel piano la valutazione effettuata per individuare ciascuna zona di riferimento ***per le energie rinnovabili*** designata sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e per individuare le opportune misure di mitigazione.

Emendamento 18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) Prima della sua adozione, il o i piani in cui sono designate le zone di riferimento per le energie rinnovabili formano oggetto di una valutazione ambientale effettuata conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE e, ***dove applicabile, se includono superfici artificiali ed edificate situate nei siti della rete Natura 2000 che*** possono avere incidenze significative ***su tali*** siti, di una opportuna valutazione a norma dell'articolo

Emendamento

(2) Prima della sua adozione, il o i piani in cui sono designate le zone di riferimento per le energie rinnovabili formano oggetto di una valutazione ambientale effettuata conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE e se possono avere incidenze significative ***sui siti della rete Natura 2000***, di una opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.

6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 quater – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Nell'individuare le zone marine di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 1, la designazione è in linea con i requisiti della direttiva 2014/89/UE, che esige che gli Stati membri utilizzino un approccio alla pianificazione dello spazio marittimo (PSM) basato sugli ecosistemi quando designano i siti per le energie rinnovabili. Nel corso della procedura di pianificazione dello spazio marittimo, che viene aggiornata non appena è pubblicata una nuova legislazione dell'Unione che ha un impatto sulla pianificazione territoriale, gli Stati membri aumentano lo spazio designato per la produzione di energia rinnovabile in linea con gli obiettivi climatici per il 2030, il 2040 e il 2050.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 5

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 15 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Il o i piani in cui sono designate le zone di riferimento per le energie rinnovabili sono resi pubblici e riesaminati periodicamente, almeno nel contesto dell'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999.

(3) Il o i piani in cui sono designate le zone di riferimento per le energie rinnovabili sono resi pubblici e riesaminati periodicamente, almeno nel contesto dell'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 **e della**

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 15 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) è inserito il seguente articolo:

"Articolo 15 quinquies

Partecipazione del pubblico

- 1. Gli Stati membri provvedono affinché la preparazione dei piani che individuano le zone terrestri e marine necessarie per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e dei piani che designano le zone per le energie rinnovabili sia aperta, inclusiva ed efficace, e che al pubblico siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alla loro elaborazione.*
- 2. Gli Stati membri individuano il pubblico che subisce o può subire gli effetti dei piani, o che ha un interesse da far valere al riguardo, ivi comprese le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva e degli impatti potenziali della sua attuazione nelle zone interessate da altri strumenti dell'Unione.*
- 3. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico di cui al paragrafo 2 sia informato elettronicamente e mediante avvisi pubblici o altri mezzi adeguati in merito:*
 - (a) al progetto di proposta, se disponibile;*
 - (b) a qualsiasi informazione ambientale pertinente detenuta*

dall'autorità competente; e

(c) alle modalità pratiche di partecipazione, tra cui l'indicazione:

(i) dell'entità amministrativa presso cui possono essere ottenute le informazioni pertinenti;

(ii) dell'entità amministrativa a cui possono essere sottoposti commenti, pareri o quesiti; nonché

(iii) di scadenze ragionevoli che diano tempo sufficiente al pubblico di essere informato, prepararsi e partecipare in modo effettivo al processo decisionale in materia ambientale;

(d) alle opportunità per le amministrazioni comunali, i residenti e il pubblico interessato di partecipare all'attuazione dei piani, sia a livello finanziario che non finanziario, anche attraverso la creazione di comunità di energia rinnovabile, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, punto 16, e dall'articolo 22 della presente direttiva.

4. Nell'adottare una decisione sui piani, gli Stati membri tengono debitamente conto dell'esito della partecipazione del pubblico. Gli Stati membri informano il pubblico dei piani, compreso il relativo testo, e delle motivazioni e considerazioni su cui si basa la decisione, unitamente a una sintesi dei risultati della consultazione pubblica e come tali risultati sono stati integrati o comunque tenuti in considerazione.";

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 6

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 – paragrafo 6 bis (nuovo)

(6 bis) Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al proprio diritto nazionale e all'articolo 9 della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 ("convenzione di Aarhus"), i membri del pubblico interessato che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera b), di tale articolo, ivi comprese le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, abbiano accesso, se del caso, a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni che:

(a) non rispettano gli obblighi giuridici previsti dagli articoli 15 ter, 15 quater, [15 quinquies], 16 bis e 16 ter della presente direttiva; o

(b) sono soggetti all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 bis – paragrafo 3 – comma 1

Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE, e all'allegato II, punto 3, lettere a), b), d), h) e i), e punto 6, lettera c), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a) della

Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE, **all'allegato I, punto 6, lettera b), per quanto riguarda la produzione di idrogeno rinnovabile** e all'allegato II, punto 3, lettere a), b), d), h) e i), e punto 6,

medesima direttiva per quanto riguarda i progetti di energia rinnovabile, le nuove domande relative agli impianti di produzione di energia rinnovabile, ad eccezione degli impianti di combustione a biomassa, compresi la revisione della potenza degli impianti, nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili già designate per le rispettive tecnologie, gli impianti di stoccaggio co-ubicati e la loro connessione alla rete, sono esentate dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, a condizione che tali progetti siano conformi alle norme e alle misure di cui all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettera b). L'esenzione dall'applicazione della direttiva 2011/92/UE non si applica ai progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, come previsto dall'articolo 7 della medesima direttiva.

lettera c), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a) della medesima direttiva per quanto riguarda i progetti di energia rinnovabile, le nuove domande relative agli impianti di produzione di energia rinnovabile, ***compresi gli impianti di generazione che abbinano diverse energie rinnovabili***, ad eccezione degli impianti di combustione a biomassa ***e delle centrali idroelettriche con una potenza massima installata di 10MW***, compresi la revisione della potenza degli impianti, nelle zone di riferimento per le energie rinnovabili già designate per le rispettive tecnologie, gli impianti di stoccaggio co-ubicati e la loro connessione alla rete, ***la relativa rete di trasmissione e di distribuzione e le relative opere necessarie per lo sviluppo delle reti elettriche richieste per integrare le fonti di energia rinnovabile nel sistema***, sono esentate dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, a condizione che tali progetti siano conformi alle norme e alle misure di cui all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettera b). L'esenzione dall'applicazione della direttiva 2011/92/UE non si applica ai progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, come previsto dall'articolo 7 della medesima direttiva.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, della

PE737.467v01-00

Emendamento

In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, della

AD\1265685IT.docx

18/26

direttiva 92/43/CEE, gli impianti di cui al primo comma non formano oggetto di una valutazione dell'incidenza che hanno sui siti di Natura 2000.

direttiva 92/43/CEE, gli impianti di cui al primo comma non formano oggetto di una valutazione dell'incidenza che hanno sui siti di Natura 2000, ***purché tali progetti di energia rinnovabile rispettino le norme e le misure di cui all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettera b).***

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 bis – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità competenti degli Stati membri esaminano le domande di cui al paragrafo 3. L'esame è inteso a determinare se sussiste un rischio elevato che qualcuno dei progetti possa causare gravi effetti negativi ***imprevisti***, tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale del o dei piani che designano le zone di riferimento per le energie rinnovabili eseguita in conformità della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, della direttiva 92/43/CEE. L'esame eseguito per la revisione della potenza dei progetti è limitato agli effetti potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale.

Emendamento

Le autorità competenti degli Stati membri esaminano le domande di cui al paragrafo 3. L'esame è inteso a determinare se sussiste un rischio elevato che qualcuno dei progetti possa causare gravi effetti negativi, tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale del o dei piani che designano le zone di riferimento per le energie rinnovabili eseguita in conformità della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, della direttiva 92/43/CEE. L'esame eseguito per la revisione della potenza dei progetti è limitato agli effetti potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 bis – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Ai fini di tale esame, lo sviluppatore del progetto fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto e sulla conformità dello stesso alle norme e alle misure individuate in base all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettere b) e c), per la specifica zona di riferimento, su eventuali misure supplementari adottate dal progetto e sul modo in cui esse affrontano gli impatti ambientali. L'esame è ultimato entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande relative a nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, ad eccezione delle domande relative agli impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW. Per tali impianti e per le nuove domande di revisione della potenza, la fase di esame deve essere completata entro 15 giorni.

Emendamento

Ai fini di tale esame, lo sviluppatore del progetto fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto, ***sul suo potenziale impatto sull'ambiente*** e sulla conformità dello stesso alle norme e alle misure individuate in base all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettere b) e c), per la specifica zona di riferimento, su eventuali misure supplementari adottate dal progetto e sul modo in cui esse affrontano gli impatti ambientali. L'esame è ultimato entro 30 giorni dalla data di presentazione delle domande relative a nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile, ad eccezione delle domande relative agli impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW. Per tali impianti e per le nuove domande di revisione della potenza, la fase di esame deve essere completata entro 15 giorni.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

(5) In seguito alla procedura di esame, le domande di cui al paragrafo 3 sono autorizzate sul piano ambientale senza che occorra alcuna decisione esplicita dell'autorità competente, tranne se l'autorità competente adotta una decisione amministrativa, debitamente motivata e basata su prove evidenti, secondo cui sussiste un rischio elevato che un determinato progetto causi gravi effetti negativi ***imprevisti*** tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non possono essere mitigati dalle misure individuate nel o nei

Emendamento

(5) In seguito alla procedura di esame, le domande di cui al paragrafo 3 sono autorizzate sul piano ambientale senza che occorra alcuna decisione esplicita dell'autorità competente, tranne se l'autorità competente adotta una decisione amministrativa, debitamente motivata e basata su prove evidenti, secondo cui sussiste un rischio elevato che un determinato progetto causi gravi effetti negativi tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non possono essere mitigati dalle misure individuate nel o nei piani che

piani che designano le zone di riferimento o proposte dallo sviluppatore del progetto. La decisione è resa pubblica. Tali progetti formano oggetto di una valutazione a norma della direttiva 2011/92/UE e, dove applicabile, di una valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, effettuata entro sei mesi dalla decisione in esito all'esame.

designano le zone di riferimento o proposte dallo sviluppatore del progetto. La decisione è resa pubblica. Tali progetti formano oggetto di una valutazione a norma della direttiva 2011/92/UE e, dove applicabile, di una valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, effettuata entro sei mesi dalla decisione in esito all'esame.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 7

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 bis – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Tutte le domande derivanti dal presente articolo, le informazioni fornite dallo sviluppatore ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, i risultati dell'esame a norma del paragrafo 4 e tutte le decisioni sono resi pubblici.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 8

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 ter – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Se è necessaria una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE o della direttiva 92/43/CEE, essa è effettuata nell'ambito di una procedura unica che combina tutte le valutazioni pertinenti per il progetto. Se è necessario effettuare la predetta valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, tenendo conto delle informazioni fornite dallo sviluppatore del progetto, esprime un

Se è necessaria una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE o della direttiva 92/43/CEE, essa è effettuata nell'ambito di una procedura unica che combina tutte le valutazioni pertinenti per il progetto. Se è necessario effettuare la predetta valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, tenendo conto delle informazioni fornite dallo sviluppatore del progetto, esprime un

parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni che lo sviluppatore deve includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, il cui ambito di applicazione non sarà esteso *successivamente*. Se i progetti specifici hanno adottato *opportune* misure di mitigazione, l'uccisione o la perturbazione delle specie protette a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE non sono considerate deliberate. Se le nuove misure di mitigazione volte a prevenire il più possibile l'uccisione o la perturbazione di specie protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi altro impatto ambientale, non sono state ampiamente sperimentate per quanto riguarda la loro efficacia, gli Stati membri possono autorizzarne l'uso in uno o più progetti pilota per un periodo di tempo limitato, a condizione che sia attentamente monitorata l'efficacia di tali misure e siano adottati immediatamente provvedimenti adeguati se risultano inefficaci. La procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti e per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW, gli impianti di stoccaggio co-ubicati e la loro connessione alla rete, situati fuori dalle zone di riferimento per le energie rinnovabili non dura più di un anno, comprese le valutazioni ambientali richieste dalla legislazione pertinente. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di un anno può essere prorogato di tre mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente gli sviluppatori dei progetti in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.

parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni che lo sviluppatore deve includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, il cui ambito di applicazione non sarà esteso. Se i progetti specifici hanno adottato *tutte le necessarie* misure di mitigazione, l'uccisione o la perturbazione delle specie protette a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE non sono considerate deliberate. Se le nuove misure di mitigazione volte a prevenire il più possibile l'uccisione o la perturbazione di specie protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi altro impatto ambientale, non sono state ampiamente sperimentate per quanto riguarda la loro efficacia, gli Stati membri possono autorizzarne l'uso in uno o più progetti pilota per un periodo di tempo limitato, a condizione che sia attentamente monitorata l'efficacia di tali misure e siano adottati immediatamente provvedimenti adeguati se risultano inefficaci. La procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti e per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW, gli impianti di stoccaggio co-ubicati e la loro connessione alla rete, situati fuori dalle zone di riferimento per le energie rinnovabili non dura più di un anno, comprese le valutazioni ambientali richieste dalla legislazione pertinente. Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di un anno può essere prorogato di tre mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente gli sviluppatori dei progetti in merito alle circostanze eccezionali che giustificano la proroga.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – titolo

Testo della Commissione

Procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare in strutture artificiali

Emendamento

Diffusione accelerata e procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare in strutture artificiali

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 9
Direttiva (UE) 2018/2001
Articolo 16 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

(1) Gli Stati membri provvedono affinché la procedura autorizzativa di cui all'articolo 16, paragrafo 1, per l'installazione di apparecchiature di energia solare, comprese quelle integrate negli edifici, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non duri più di tre mesi, a condizione che lo scopo primario di tali strutture non sia la produzione di energia solare. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare è esentata dall'obbligo, ove applicabile, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.

Emendamento

(1) Gli Stati membri provvedono affinché la procedura autorizzativa di cui all'articolo 16, paragrafo 1, per l'installazione di apparecchiature di energia solare, comprese quelle integrate negli edifici, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non duri più di tre mesi, a condizione che lo scopo primario di tali strutture non sia la produzione di energia solare. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare è esentata dall'obbligo, ove applicabile, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE. ***Per l'installazione di pannelli solari sui tetti inferiori a 50 kW, gli Stati membri provvedono affinché siano in vigore procedure di autorizzazione semplificate. I requisiti per i permessi di costruzione saranno***

eliminati nel caso in cui siano ancora in vigore. Gli Stati membri stabiliscono inoltre una tabella di marcia per eliminare altri ostacoli e per rafforzare la diffusione accelerata dell'energia solare.

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 10

Direttiva (UE) 2018/2001

Articolo 16 quinquies

Testo della Commissione

Entro [tre mesi dall'entrata in vigore], fino al **conseguimento della neutralità climatica**, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura autorizzativa, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e i mezzi di stoccaggio siano considerati d'interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE.

Emendamento

Entro [tre mesi dall'entrata in vigore], fino al **2030**, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura autorizzativa, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e i mezzi di stoccaggio siano considerati d'interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE."

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica
Riferimenti	COM(2022)0222 – C9-0184/2022 – 2022/0160(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 6.6.2022
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 6.6.2022
Commissioni associate - annuncio in aula	15.9.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Nils Torvalds 9.6.2022
Esame in commissione	12.7.2022
Approvazione	25.10.2022
Esito della votazione finale	+: 42 -: 10 0: 27
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Maria Arena, Bartosz Arłukowicz, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Malin Björk, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Cyrus Engerer, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Hélène Fritzon, Malte Gallée, Gianna Gancia, Andreas Glück, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, César Luena, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Marina Measure, Tilly Metz, Silvia Modig, Ljudmila Novak, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus, Jessica Polfjärd, Luisa Regimiento, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Silvia Sardone, Ivan Vilibor Sinčić, Maria Spyrali, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Emma Wiesner, Michal Wiezik, Tiemo Wölken
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Antoni Comín i Oliveres, Matthias Ecke, Romana Jerković, Ska Keller, Marlene Mortler, Robert Roos, Róza Thun und Hohenstein, István Ujhelyi, Sarah Wiener
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Christine Anderson, Damien Carême, Lena Düpont, Alicia Homs Ginel, Virginie Joron, Leopoldo López Gil, Theresa Muigg, Rob Rooker, Dorien Rookmaker, Caroline Roose, Mounir Satouri

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

42	+
PPE	Bartosz Arłukowicz, Alexander Bernhuber, Traian Băsescu, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Lena Düpont, Agnès Evren, Ewa Kopacz, Leopoldo López Gil, Marian-Jean Marinescu, Fulvio Martusciello, Marlene Mortler, Ljudmila Novak, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Maria Spyraiki, Pernille Weiss
Renew	Pascal Canfin, Andreas Glück, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nils Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, Emma Wiesner, Nicolae Ștefănuță
S&D	Maria Arena, Marek Paweł Balt, Delara Burkhardt, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Matthias Ecke, Cyrus Engerer, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginell, Romana Jerković, César Luena, Theresa Muigg, Sándor Rónai, István Ujhelyi, Tiemo Wölken
Verts/ALE	Jutta Paulus

10	-
ECR	Joanna Kopcińska, Rob Rooken, Dorien Rookmaker, Robert Roos, Alexandr Vondra
ID	Christine Anderson, Catherine Griset, Virginie Joron
PPE	Esther de Lange
The Left	Anja Hazekamp

27	0
ECR	Sergio Berlato, Pietro Fiocchi
ID	Gianna Gancia, Teuvo Hakkarainen, Silvia Sardone
NI	Antoni Comín i Oliveres, Ivan Vilibor Sinčić, Edina Tóth
PPE	Hildegard Bentele, Peter Liese
Renew	Martin Hojsík, Róza Thun und Hohenstein, Michal Wiezik
The Left	Malin Björk, Petros Kokkalis, Marina Mesure, Silvia Modig, Mick Wallace
Verts/ALE	Damien Carême, Malte Gallée, Yannick Jadot, Ska Keller, Tilly Metz, Grace O'Sullivan, Caroline Roose, Mounir Satouri, Sarah Wiener

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti